CIRCOLARE N. 11

Spett.li
Società partecipanti al Campionato
Primavera 2 2020/2021
Loro Sedi

e p.c. Spett.le
CAN C
Roma

Milano, 24 settembre 2020

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2020/2021

NORME GENERALI COMPETIZIONI UFFICIALI*

1) COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI GARA

Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando solo ed esclusivamente l'area extranet della Lega B ("distinte on-line") o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Tali elenchi devono essere consegnati all'arbitro obbligatoriamente entro e non oltre 60 minuti prima dell'orario di inizio della gara.

Qualsiasi eventuale modifica della distinta nel corso del pre-gara (es. calciatore infortunato durante il riscaldamento) dovrà essere apportata sempre on-line: nel caso in cui invece non vi fosse un margine di tempo sufficiente, poiché troppo a ridosso dell'inizio della partita, la rettifica della distinta potrà essere eseguita manualmente, con la successiva e tassativa modifica on-line al termine della gara.

L'eventuale compilazione deve avvenire secondo le seguenti istruzioni:

a) nella prima colonna a sinistra si riporta il numero di maglia del calciatore;

b) ogni Società può indicare sull'elenco di gara un numero massimo di 23 giocatori;

c) nelle prime **11** righe devono figurare i calciatori che entrano in campo dall'inizio (1-11), mentre nelle restanti **12** righe i calciatori di riserva (12-23);

d) nella prima riga dei titolari e nella prima riga delle riserve devono figurare i portieri, che devono avere rispettivamente il numero 1 e il numero 12;

e) tutti gli altri calciatori devono essere elencati secondo l'ordine progressivo dei loro numeri di maglia, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

I numeri apposti sulle maglie dei calciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara consegnati all'arbitro.

Non è consentita la presenza dei nomi dei calciatori sulle divise di gioco, salvo eventuali modifiche oggetto di apposita e separata comunicazione successiva.

Si ricorda altresì l'obbligo dell'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) i nominativi e i numeri di tessera, valida per la stagione in corso, di tutti i calciatori, riserve incluse, dei dirigenti e degli altri tesserati presenti in campo devono essere riportati sulla distinta;

b) tale distinta deve essere intestata al nome della Società interessata;

c) per i calciatori sprovvisti di tessera è necessario riportare gli estremi di un documento di riconoscimento, con indicazione dell'Ente/Autorità che lo ha emesso; per i calciatori sprovvisti sia di tessera sia di documento di riconoscimento è necessaria, sempre che gli stessi siano conosciuti personalmente dall'arbitro, la dichiarazione scritta dell'arbitro;

d) la distinta di cui sopra deve altresì contenere i nominativi del capitano e del vice capitano della squadra, riportare le relative variazioni in caso di sostituzione dei medesimi ed essere firmato dal dirigente accompagnatore ufficiale;

e) la dichiarazione di responsabilità per i calciatori, anche di riserva, sprovvisti di tessera, deve essere redatta, nominativamente, sulla medesima distinta ed essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale;

Si ricorda che le funzioni, per l'accesso al terreno di gioco, di dirigente accompagnatore ufficiale, di dirigente addetto all'arbitro, di medico sociale, di allenatore e di operatore sanitario devono essere affidate solo a **persone in possesso di regolare tessera federale valida per la stagione sportiva 2020/2021**.

Le persone che ricoprono le funzioni di cui sopra, che non dovessero aver ancora ricevuto le tessere valide per la stagione sportiva 2020/2021, devono essere autorizzate dall'Ufficio Tesseramento LNPB (relativamente alle funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale e dirigente addetto all'arbitro) o dal Settore Tecnico (relativamente alle funzioni di allenatore, medico sociale e operatore sanitario) ad accedere al recinto di gioco.

L'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento LNPB e/o dal Settore Tecnico, in attesa del ricevimento della tessera valida per la stagione sportiva 2020/2021, deve essere esibita all'arbitro prima di ogni gara.

Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara potrebbe essere oggetto di sanzione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

2) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (art. 38 Statuto LNPB e art. 66 NOIF)

Durante lo svolgimento delle gare:

- **devono** essere presenti nel recinto di gioco:

a) per ciascuna delle due Società, un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla LNPB per la stagione sportiva in corso;

b) per le sole Società ospitanti, un medico sociale tesserato dal Settore Tecnico per la stagione sportiva in corso (consigliato vivamente per ciascuna delle due Società, per le gare di play-

off di promozione al Campionato Primavera 1 e in caso di gara per l'assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2). L'inosservanza di tale obbligo comporta il mancato inizio della gara con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla Società e certificata dalla LNPB, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

c) per ciascuna delle due Società, un operatore sanitario tesserato dal Settore Tecnico per la stagione sportiva in corso;

d) per le sole Società ospitanti, un dirigente addetto all'arbitro debitamente munito di tessera rilasciata dalla LNPB per la stagione sportiva in corso (consigliato vivamente per ciascuna delle due Società, per le gare di play-off di promozione al Campionato Primavera 1 e in caso di gara per l'assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2);

- possono essere presenti nel recinto di gioco:

a) per ciascuna delle due Società, un allenatore tesserato dal Settore Tecnico per la stagione sportiva in corso e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

b) per ciascuna delle due Società, i calciatori di riserva nel numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti;

c) per ciascuna delle due Società, gli occupanti la "panchina aggiuntiva" di cui all'art. 66 NOIF, comma 1 bis.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere sempre un corretto comportamento e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

In caso di comportamento del medico sociale passibile di allontanamento, lo stesso deve comunque mantenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

I nominativi delle persone anzidette devono essere tutti riportati nell'elenco di gara da presentare all'arbitro prima dell'inizio della partita.

Alle persone ammesse all'interno del recinto di gioco è vietato fumare durante lo svolgimento della gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

Gli arbitri sono stati invitati dalla CAN C, responsabile delle designazioni per le gare delle competizioni Primavera, ad effettuare controlli molto rigidi, relativamente a tutto quanto sopracitato.

3) PANCHINA AGGIUNTIVA (art. 66 NOIF, comma 1 bis)

Accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati ai tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra, nel corso della gara, assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della Società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli riportati nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, specificando le funzioni di competenza di ciascuna di esse ed indicando il relativo numero di tessera (Tessera Accompagnatore Ufficiale / Settore Tecnico) o gli estremi del documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici, di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate e/o censite, essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento e sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC all'osservanza dello statuto e dei regolamenti federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale (*clausola compromissoria*), da allegare alla distinta di gara.

Le panchine aggiuntive devono essere coperte e consentire agli occupanti di essere riparati anche dagli spalti.

4) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI (art. 74 NOIF, comma 2) - Modalità applicative

Le modalità di applicazione stabilite dalla LNPB in ordine alle sostituzioni dei calciatori nel corso delle gare ufficiali sono le seguenti:

1. entrambe le Società (ospitante e ospitata) devono avere sempre a loro disposizione gli appositi cartelli numerati progressivamente;
2. quando l'allenatore decide una sostituzione, il dirigente accompagnatore ufficiale, o una delle persone autorizzate ad accedere al terreno di gioco, deve avvicinarsi all'assistente per invitarlo a richiamare l'attenzione dell'arbitro, consegnandogli l'apposito tagliando, contenente l'indicazione del calciatore da sostituire e del suo sostituto, e l'apposito cartello numerato già predisposto con il numero del calciatore da sostituire e del suo sostituto;
3. non appena l'arbitro ha recepito la segnalazione, a gioco fermo, il dirigente accompagnatore ufficiale, o la persona autorizzata che si è avvicinata all'assistente, provvede a levare alto il cartello indicante prima il numero del calciatore da sostituire e successivamente quello del calciatore subentrante;
4. l'arbitro prende atto della richiesta di sostituzione e provvede ad autorizzarla;
5. durante le partite del campionato, come definito dal C.U. FIGC n. 102/A del 22 settembre 2020, possono essere sostituiti fino a cinque calciatori per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara, oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di partite che prevedano

tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare, e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Inoltre, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della partita utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione di calci di rigore, non sarà possibile effettuare sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (ed. 2020), Regola del Gioco n. 10, comma 3;

6. rimangono invariate tutte le altre disposizioni già in vigore.

5) RISCALDAMENTO DEGLI ARBITRI E DELLE SQUADRE NEL PRE-GARA, NONCHÉ DEI CALCIATORI SUBENTRANTI NEL CORSO DELLA GARA

Riscaldamento **pre-gara**:

- degli arbitri: le squadre devono riservare loro un'area del campo apposita;
- dei calciatori: entrambe le squadre devono terminare **tassativamente** almeno 15 minuti prima del calcio di inizio.

Riscaldamento **dei calciatori subentranti nel corso della gara**:

- durante lo svolgimento della gara possono effettuare il riscaldamento, prima di entrare sul terreno di gioco, fino a un massimo di tre calciatori contemporaneamente per ciascuna squadra (indipendentemente dal ruolo), posizionandosi alle spalle dell'assistente operante sul lato panchine (salvo diverse disposizioni dell'arbitro), senza l'utilizzo del pallone;

- l'eventuale preparatore atletico, presente nell'elenco di gara, può raggiungere i calciatori che effettuano il riscaldamento, sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'arbitro (che potrebbe, peraltro, anche vietarne la presenza).

6) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI (Regolamento del Giuoco del Calcio, ed. 2020, Regola del Gioco n. 4)

I calciatori non devono utilizzare equipaggiamenti o qualunque altra cosa che sia pericolosa. Tutti i tipi di accessori di gioielleria o bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti. Non è consentito usare nastro per coprirli, così come non è consentito utilizzare, per il posizionamento dei parastinchi, nastro di colore differente dal calzettone.

Si specifica inoltre che:

- in caso di utilizzo di scaldamuscoli, calzamaglie o cosciali, questi devono essere dello stesso colore dominante dei pantaloncini o della parte inferiore di essi;
- in caso di utilizzo di sottomaglie a maniche lunghe, sotto le maglie di gioco a maniche corte, queste devono essere dello stesso colore principale della manica della maglia di gioco;
- in caso di maglia macchiata di sangue, a seguito di ferite, sarà l'arbitro a valutare la necessità o meno di sostituzione della stessa;

- è consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso (es. caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio), purché siano di materiale soffice, leggero e imbottito.

7) COMUNICAZIONE ELETTRONICA E SISTEMI ELETTRONICI DI MONITORAGGIO E RILEVAMENTO DELLE PERFORMANCE (EPTS)

Come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (ed. 2020), Regola del Gioco n. 4, comma 4, si dispone quanto segue:

Comunicazione elettronica

Ai calciatori (…) non è consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione, eccetto laddove siano consentiti EPTS.

E' consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dei dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (…).

Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate (…) sarà espulso.

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

Laddove vengano utilizzati, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS) questi, oltre a non dover costituire alcun pericolo, devono garantire che le informazioni e i dati trasmessi durante le gare siano affidabili e accurati. Devono inoltre soddisfare gli International Match Standard (IMS) o FIFA Quality.

Uno standard professionale è stato sviluppato dalla FIFA e approvato dall'IFAB per assistere l'organizzatore della competizione nel processo di approvazione dei sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance.

Il seguente logo indica che il dispositivo/sistema EPTS è stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti di affidabilità e precisione dei dati trasmessi.

8) SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITA'

L'equipaggiamento dei calciatori non deve mai contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale, così come gli stessi calciatori non devono esibire indumenti (indossati sotto l'equipaggiamento standard) che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa o personale o, ancora, pubblicità diverse dal logo del fabbricante.

In ogni caso non saranno mai consentiti slogan, scritte o immagini relative a:

- persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale);
- partiti, organizzazioni/gruppi locali, regionali, nazionali o internazionali;
- governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici;
- organizzazioni di carattere discriminatorio;
- organizzazioni i cui intenti/azioni siano offensive per un notevole gruppo di persone;
- atti/eventi di carattere prettamente politico.

9) INTERRUZIONE PER REIDRATARSI IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE (*cooling break*)

La previsione della possibilità di interrompere la gara per consentire ai calciatori delle due squadre di reidratarsi (*cooling break*) viene definita gara per gara, d'intesa tra arbitro e squadre, e implementata a seconda delle condizioni climatiche del luogo di svolgimento della partita. Può essere consentito un break per ogni tempo di gioco se, 90 minuti prima del calcio d'inizio, la temperatura supera i 32 gradi centigradi.

Prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento, gli arbitri e le due squadre decidono sul *cooling break*.

Durante la partita, la procedura per l'attuazione dei *cooling break*, da effettuarsi all'incirca al 30° minuto di ogni tempo di gioco (ossia ai minuti 30 e 75), è la seguente:

- la palla deve uscire dal campo affinché il break possa avere inizio;
- l'arbitro è tenuto a segnalare l'inizio e la fine del *cooling break*;
- durante la pausa, i calciatori e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine/aree tecniche per rinfrescarsi;
- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del tempo.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Mauro Balata

* *in adeguamento e nel rispetto delle previsioni di cui al DPCM 7 agosto 2020 (e successive modifiche/integrazioni), nonché nel rispetto della corretta applicazione dei protocolli medico-sanitari ed organizzativi in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.*